

Sport

Guida alpina

Professionista esperto nell'insegnamento delle tecniche escursionistiche.

- **Profilo professionale**
- **Formazione**
- **Accesso alla professione**
- **Nell'Unione Europea**
- **Indirizzi utili**

● **Profilo professionale**

La **guida alpina** svolge professionalmente, anche se non in modo esclusivo e continuativo, le seguenti mansioni:

- accompagnamento di persone in ascensione sia su roccia sia su ghiaccio o in escursioni in montagna;
- accompagnamento di persone in ascensioni scialpinistiche o in escursioni sciistiche;
- insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo (di competenza dei maestri di sci).

Lo svolgimento di tali mansioni è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio della professione e iscritte all'Albo professionale, su qualsiasi terreno, senza limiti di difficoltà e, per quanto attiene le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo e comunque ogniqualvolta sia necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche.

Per contro, le singole Regioni individuano e delimitano le aree sciistiche in cui è consentita l'attività dei maestri di sci.

Inoltre è riservata esclusivamente alle guide alpine iscritte all'Albo l'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di

persone in ascensioni o in escursioni su vulcani quando sono previsti percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati o quando è richiesto per la progressione l'uso di corda, piccozza e ramponi.

La professione si articola in due gradi:

- aspirante guida;
- guida alpina-maestro di alpinismo.

L'aspirante guida può svolgere tutte le mansioni che competono alla guida alpina ad esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, tenendo conto oltre che delle caratteristiche delle zone montuose anche delle leggi regionali. Tale divieto non sussiste se l'aspirante guida fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.

Inoltre, l'aspirante guida può esercitare l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di scialpinismo autorizzata dalle istituzioni regionali.

L'aspirante guida deve comunque conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro dieci anni dal conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In caso contrario decade il diritto d'iscrizione all'Albo professionale. Fa eccezione chi consegue il titolo di aspirante guida dopo il quarantesimo anno di età per cui l'abilitazione tecnica è definitiva.

Il titolo di Aspirante Guida è riconosciuto in tutti gli Stati dell'Unione Europea.

Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti a esercitare la professione con dignità e correttezza conformemente alle

norme della deontologia professionale.

L'esercizio della professione non è incompatibile con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

Presso ogni regione è istituito il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e delle aspiranti guide, mentre a livello nazionale è istituito il Collegio nazionale, le cui funzioni principali sono: il coordinamento dei Collegi regionali, l'elaborazione delle norme di deontologia professionale, l'organizzazione dei corsi e la definizione dei programmi per il conseguimento dell'abilitazione professionale.

● **Formazione**

L'esercizio della professione prevede il possesso dell'abilitazione professionale, che si consegue frequentando i corsi teorico-pratici organizzati, solitamente ogni due anni, dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine, in collaborazione con i Collegi regionali.

Ai corsi per guide alpine-maestri di alpinismo sono ammessi coloro che abbiano esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.

In seguito le guide alpine o le aspiranti guide possono conseguire specializzazioni, frequentando gli appositi corsi organizzati dal Collegio regionale.

● **Accesso alla professione**

L'aspirante guida e la guida alpina-maestro di alpinismo devono conseguire l'abilitazione professionale e iscriversi in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti presso i Collegi regionali delle guide alpine.¹

L'abilitazione professionale come aspirante guida o guida alpina-maestro di alpinismo si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami e permette di esercitare la

professione su tutto il territorio nazionale.

Più precisamente, per diventare aspirante guida si deve superare un esame di abilitazione dopo una fase formativa di tre mesi. A questo punto inizia l'apprendistato, che deve durare almeno due anni; se alla fine di questo periodo si hanno 21 anni, si segue un'ulteriore formazione per ottenere la qualifica di guida alpina-maestro di alpinismo.

In seguito è necessario iscriversi all'Albo della regione in cui si intende esercitare la professione. E' possibile iscriversi a più albi qualora si volesse esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni.

I requisiti per l'iscrizione all'Albo sono:

- cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla UE;
- età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e di 18 anni per le aspiranti guide;
- idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale del comune di residenza;
- possesso del diploma di scuola media inferiore;
- non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
- residenza o domicilio o recapito stabile in un comune della regione;
- essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento dell'idoneità psicofisica.

Il rinnovo è subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale: le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide devono infatti frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal Collegio regionale al cui Albo sono iscritti.

Accanto ai settori operativi tradizionali delle guide alpine (arrampicata, scialpinismo, escursionismo ecc.) ne stanno emergendo di nuovi, tra cui: l'arrampicata sportiva su

¹ Legge 2 gennaio 1989 n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12/01/1989.

strutture artificiali, le competizioni di arrampicata sportiva, la consulenza sull'agibilità di piste sciistiche soggette a pericolo di valanga, l'educazione ambientale, l'intervento su grandi alberi con tecniche alpinistiche, le consulenze per aziende nel settore sport e sicurezza, lo sviluppo e il consolidamento delle abilità motorie nell'età evolutiva. Può essere quindi consigliabile specializzarsi in una o più di queste attività al fine di incrementare le proprie possibilità occupazionali.

● **Nell'Unione Europea**

L'esercizio della professione da parte di guide alpine provenienti dall'estero con i loro clienti e in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza non è subordinato all'iscrizione all'Albo, purché l'attività non sia svolta in modo stabile sul territorio nazionale.

E' considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio di una regione o che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

● **Indirizzi utili**

- COLLEGIO NAZIONALE GUIDE ALPINE ITALIANE - via Petrella 19/sc.A - 20124 Milano - tel. 0229414211 fax 0229417650
<http://www.guidealpine.it> (contiene anche un elenco delle guide alpine italiane suddivise per regioni e province) - E-mail: segreteria@guidealpine.it
- CAI - Club Alpino Italiano -via Petrella 19 - 20124 Milano - tel. 022057231 fax 02205723201
<http://www.cai.it>

● **Informazioni locali**

- Legge Regionale 26 novembre 2001 n. 33
“Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 “Ordinamento della professione di maestro di sci” e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 “Ordinamento della professione di guida alpina”
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 05/12/2001.
- Legge Regionale 29 settembre 1994 n. 41
“Ordinamento della professione di guida alpina”
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 5 ottobre 1994.
- COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE DEL PIEMONTE - via Grattoni 7 - 10121 Torino - tel. 0115171628 - 011530743 fax 0115171628 - 011530743
<http://www.guidealpinepiemonte.it/2006/welcome.php>
E-mail: segreteria@guidealpinepiemonte.it

Trattando una grande massa di documentazione il CIG di Torino dipende dalle sue fonti come ogni centro di documentazione. Per questo motivo alcuni errori possono sfuggire al nostro controllo.

Vi preghiamo di scusarci anticipatamente e di volerceli segnalare.

Grazie per la collaborazione.

Copyright 2008 Centro InformaGiovani del Comune di Torino.

La riproduzione del presente documento è vietata.

La riproduzione parziale è consentita solo per uso pubblico e gratuito, citando la fonte.